



E-1 OTT. 2015

ESSETE REGISTRAZIONE - ESSETE P.C. II - ESSETE LEGGI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto:
cessazione del rapporto
di lavoro per
decadenza

R.G.N. 17684/2012

Cron. 19626

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI	- Presidente -	Ud. 16/04/2015
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Rel. Consigliere -	PU
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	
Dott. VITTORIO NOBILE	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO MANNA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17684-2012 proposto da:

COMUNE DI ANDALI c.f. X , in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F. DI SAVOIA 3, presso lo studio
dell'avvocato PIERVANNI ANDREOZZI, rappresentato e
difeso dall'avvocato LUIGI SCIUMBATA, giusta delega
in atti;

- ricorrente -

contro

DGS C.F. X ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DORIA,
rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO
GRISOLIA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

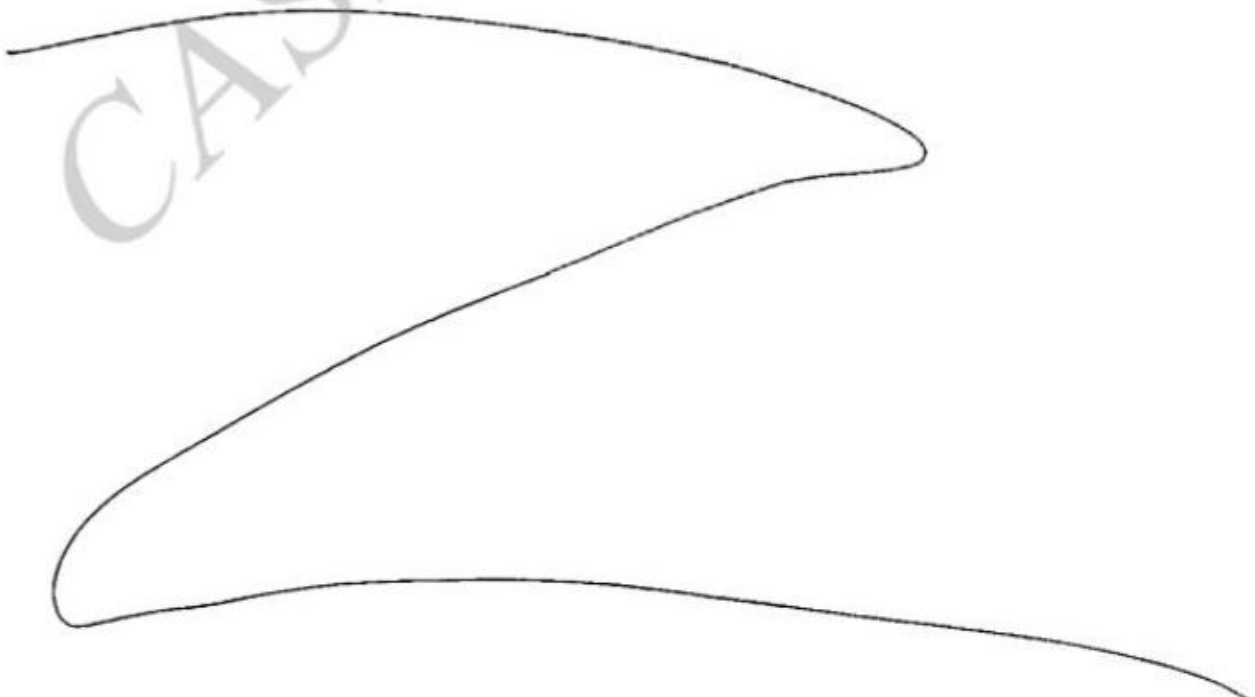
avverso la sentenza n. 525/2012 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 26/04/2012 R.G.N.
2119/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

udito l'Avvocato SCIUMBATA LUIGI;

udito l'Avvocato TERENCE ANDREA per delega GRISOLIA
ADRIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso in subordine
rigetto.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 28.9.2009 il sig. **DGS** esponeva di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Andali, in qualità di autista, a seguito di espletamento di pubblico concorso. Il contratto individuale di lavoro era stato stipulato in data 26.5.2007. L'Amministrazione aveva successivamente avviato il procedimento in via di autotutela volto all'annullamento del bando di gara e del relativo contratto, in considerazione delle riscontrate violazioni di legge. A seguito di delibera di Giunta n. 70 del 4.10.2007, il Comune aveva dichiarato decaduto il contratto di lavoro stipulato con il ricorrente, in considerazione dell'annullamento dell'intera procedura concorsuale. Il ricorrente in particolare lamentava l'illegittimità della citata delibera, non avendo l'Amministrazione il potere di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro in via di autotutela.

Chiedeva quindi il ripristino del rapporto di lavoro, nonché il risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni non corrisposte a far data dal 4.10.2007.

Si costituiva il Comune di Andali contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria. Eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione, nel caso di specie, un potere in via autotutela. Nel merito, affermava la legittimità della revoca del bando di concorso e del successivo contratto di lavoro, in ragione delle numerose violazioni di legge riscontrate. Da ciò discendeva la caducazione automatica del contratto di lavoro.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 9.7.2010.

Il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione lavoro, con sentenza n. 1532/10 dello 09/07/2010 - 30/07/2010, rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza il **D** proponeva appello.

Si costituiva il comune contestando la fondatezza dell'impugnazione.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 525/2012, accoglieva l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado impugnata, condannava il Comune di Andali al ripristino del rapporto di lavoro con l'appellante e al risarcimento del danno in misura pari retribuzioni non percepite dal 4 ottobre 2007.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Andali articolando i due seguenti motivi di gravame:

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.



Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatti e documenti. Evidenzia in particolare che bando di gara non parlava di autista di scuolabus né si faceva menzione della patente C.

Con il secondo motivo il comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 2248/1865 ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 in ordine alla disapplicazione del provvedimento amministrativo: i giudici di merito non potevano disapplicare l'atto di autotutela del comune.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

Va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8328) che ha più volte posto in evidenza che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'amministrazione revoca un incarico (quale la revoca di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato) sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa; scelta che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale, così come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi e oltre euro 3.000,00 (tremila) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Consigliere

(Giovanni Amoroso)
Giovanni Amoroso

Il Presidente

(Federico Roselli)
Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Adriano Granata
Depositato in Cancelleria
1-1 OTT. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Adriano GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Adriano Granata